



## **Imposta preventiva**

Berna, 22 dicembre 2004

### **Circolare No. 6**

#### ***Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.***

##### *1. Introduzione*

In seguito alla decisione del Consiglio federale del 22 dicembre 2004, a partire dal 1° gennaio 2005, l'obbligo fiscale di pagare l'imposta preventiva sui dividendi versati dalle società affiliate alle società madri estere può essere realizzato attraverso una notifica anziché versato tramite un pagamento. A questo scopo, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza (O) del 22 dicembre 2004 per lo sgravio fiscale per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli di società estere. Nello stesso tempo ha adattato le ordinanze esistenti alle convenzioni di doppia imposizione (CDI) con la Germania (CDI-D) e con gli Stati Uniti (CDI-US). Secondo queste disposizioni e alle condizioni sotto elencate, l'imposta preventiva non deve essere versata o solamente al tasso residuale previsto per le partecipazioni ragguardevoli.

##### *2. Applicazione*

###### *a) Ricevitrice estera del dividendo*

La procedura di notifica si applica solo quando è accertato che la ricevitrice estera del dividendo, sul quale l'imposta preventiva sarebbe da addebitare, è una società di capitale residente in uno stato con cui la Svizzera ha concluso una CDI o un altro trattato di stato e che essa abbia diritto d'usufrutto sui dividendi (art. 1 cpv. 2 in connessione all'art. 3 cpv. 3 O).

### *b) Quota di partecipazione*

La ricevitrice estera del dividendo deve detenere una partecipazione ragguardevole nella società di capitale o cooperativa svizzera distributrice dei dividendi. Una società estera di capitale detiene una partecipazione ragguardevole in una società di capitale o cooperativa svizzera distributrice di dividendi a condizione che essa detenga almeno la quota che l'autorizzi all'utilizzo dello sgravio totale o parziale dell'imposta preventiva prevista dalla CDI o dal trattato di stato determinante (art. 2 cpv. 1 O). Nel caso in cui la CDI o il trattato di stato determinante non dovesse pronunciarsi sulla quota di partecipazione ragguardevole, la società di capitale estera deve almeno detenere direttamente il 20 per cento del capitale della società di capitale o cooperativa svizzera distributrice dei dividendi (art. 2 cpv. 2 O).

### *c) Scadenza del dividendo*

La procedura di notifica è valida per i dividendi con scadenza dopo il 31.12.2004.

## *3. Istanza per l'autorizzazione della procedura di notifica*

### *a) Ricevitrice del dividendo con sede negli USA*

La società di capitale o cooperativa svizzera, distributrice dei dividendi, richiede prima della loro scadenza, tramite Modulo 823, un'autorizzazione per una procedura di notifica presso l'AFC (art. 4 cpv. 2 O CDI-US). L'istanza deve provare che la ricevitrice americana dei dividendi adempie alle condizioni previste nella convenzione e che detiene la quota di partecipazione prevista dalla CDI americano-svizzera. A questo scopo, la firma apportata sull'annesso al modulo 823, deve essere attestata tramite un "notary public" o un funzionario consolare.

### *b) Ricevitrice del dividendo con sede negli altri paesi*

La società di capitale o cooperativa svizzera, distributrice dei dividendi, richiede prima della loro scadenza, tramite modulo 823B, un'autorizzazione per una procedura di notifica presso l'AFC (art. 3 cpv. 2 O, art. 3 cpv. 2 O CDI-D). Questa istanza deve provare, che la ricevitrice estera dei dividendi riempie le condizioni previste nella convenzione e che detiene la quota di partecipazione prevista dalla CDI o del trattato di stato determinante. A questo scopo, le indicazioni fatte sul modulo 823B devono essere attestate dall'amministrazione tributaria estera competente.

### *c) Esame dell'istanza tramite AFC*

L'AFC esamina l'istanza e se necessario richiede delle informazioni e dei documenti supplementari. Ad esame terminato essa comunica il risultato per iscritto alla società di

capitale o cooperativa svizzera. Con l'approvazione dell'istanza l'AFC autorizza l'applicazione della nuova procedura di notifica per una durata di tre anni (art. 3 cpv. 4 O, art. 4 cpv. 3 O CDI-US, art. 3 cpv. 3 O CDI-D). Qualora una domanda d'autorizzazione è totalmente o parzialmente rifiutata, la società di capitale o cooperativa svizzera può chiederne i motivi all'AFC e l'indicazione delle vie di ricorso (art. 3 cpv. 5 O, art. 4 cpv. 4 O CDI-US, art. 3 cpv. 4 O CDI-D).

#### *d) Perdita delle condizioni per l'autorizzazione*

Nel caso di un cambiamento delle condizioni essenziali richieste per l'autorizzazione durante la durata dell'autorizzazione stessa, essa perde la sua validità e l'AFC ne deve immediatamente essere informata (art. 4 O, art. 4 cpv. 5 O CDI-US, art. 3 cpv. 5 O CDI-D).

#### *e) Rinnovo dell'autorizzazione*

Durante l'ultimo anno di validità dell'autorizzazione può essere inoltrata un'istanza di rinnovo per altri tre anni.

### *4. Notificazione all'AFC*

#### *a) A ricezione dell'autorizzazione*

A ricezione dell'autorizzazione la società di capitale o cooperativa svizzera distribuisce il dividendo deciso dall'assemblea generale del tasso residuale previsto dalla CDI o dal trattato di stato determinante per le partecipazioni ragguardevoli. Nei casi in cui per delle partecipazioni ragguardevoli la CDI o il trattato di stato prevedesse uno sgravio completo dell'imposta preventiva svizzera, la società di capitale o cooperativa svizzera distributrice del dividendo versa l'integrale alla società estera ricevitrice del dividendo. In questo caso non è di rilievo se il dividendo è pagato, trasferito oppure se questo è accreditato su di un conto. La società svizzera notifica il versamento del dividendo entro 30 giorni dopo la scadenza della distribuzione all'AFC tramite il modulo 108 (ordinazione [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) oppure tel. +41 (0)31 322 72 70 o +41 (0)31 322 71 71) congiuntamente al modulo 103 (SpA) dovutamente compilato, rispettivamente il modulo 110 (S.a.g.l.) per le decisioni delle assemblee generali ordinarie rispettivamente mod. 102 per le assemblee generali straordinarie o il modulo 7 per le società cooperative (art. 5 cpv. 1 O, art. 4a cpv. 1 O CDI-US, art. 3a cpv. 1 O CDI-D).

#### *b) Notificazione senza domanda d'istanza antecedente*

Se la domanda d'istanza non è stata inoltrata antecedentemente, il modulo 823 (USA) rispettivamente 823B (tutti gli altri paesi) deve essere presentato congiuntamente al modulo 108 presso l'AFC. L'AFC esamina la domanda, chiede se necessario delle informazioni o dei documenti supplementari e decide sull'istanza. Con l'approvazione dell'istanza, l'AFC autorizza l'applicazione della procedura di notifica per una durata di tre anni (art. 3 cpv. 4 O,

art. 4 cpv. 3 O CDI-US, art. 3 cpv. 3 O CDI-D). La società contribuente dovrà pagare posticipatamente l'imposta preventiva dovuta e gli eventuali interessi di mora, se dall'esito dell'esame dell'istanza tramite l'AFC risultasse che l'applicazione della procedura di notifica è stata applicata abusivamente (art. 5 cpv. 2 O, art. 4a cpv. 2 O CDI-US, art. 3a cpv. 2 O CDI-D).

##### *5. Non utilizzazione della procedura di notifica*

Le società che non fanno uso della procedura di notifica o per le quali l'istanza è stata rifiutata, possono continuare a valersi della CDI o del trattato di stato determinante e far domanda di rimborso dell'imposta preventiva tramite il modulo applicabile.

# Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

del 22 dicembre 2004 (Stato 5 dicembre 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettera a del decreto federale del 22 giugno 1951<sup>1</sup> concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione (convenzioni di doppia imposizione) e di altri trattati internazionali aventi parimenti per oggetto l'imposizione dei dividendi (altri trattati internazionali),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione per il tramite della quale è effettuato alla fonte lo sgravio fiscale dei dividendi da partecipazioni determinanti previsto dalle convenzioni di doppia imposizione e da altri trattati internazionali.

<sup>2</sup> Essa si applica alle società svizzere che devono riscuotere l'imposta alla fonte sui dividendi conformemente alla legge federale del 13 ottobre 1965<sup>2</sup> su l'imposta preventiva e nelle quali detiene una partecipazione determinante una società di capitali residente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (società straniera).

## **Art. 2**            Partecipazione determinante

<sup>1</sup> Una società straniera detiene una partecipazione determinante in una società svizzera se dispone almeno di una partecipazione che, conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale, dà diritto a uno sgravio supplementare o totale dell'imposta preventiva.

<sup>2</sup> La società straniera deve detenere direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società svizzera se la pertinente convenzione di doppia imposizione o il trattato internazionale non contiene alcuna disposizione concernente lo sgravio supplementare o totale in caso di partecipazione determinante.

RU 2005 15

<sup>1</sup> RS 672.2

<sup>2</sup> RS 642.21

**Art. 3** Autorizzazione della procedura di dichiarazione

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può autorizzare la società svizzera che ne fa richiesta a effettuare direttamente lo sgravio dell'imposta preventiva sui dividendi previsto dalla pertinente convenzione di doppia imposizione o da un altro trattato internazionale in caso di partecipazione determinante.

<sup>2</sup> La richiesta è presentata per il tramite del modulo ufficiale prima della scadenza dei dividendi.

<sup>3</sup> L'AFC verifica se la società straniera ha diritto allo sgravio conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale.

<sup>4</sup> L'autorizzazione è comunicata per scritto ed è valida tre anni.

<sup>5</sup> La società svizzera può esigere una decisione dell'AFC se la richiesta è respinta integralmente o parzialmente.

**Art. 4** Caducità delle condizioni di autorizzazione

La società svizzera che versa i dividendi deve informare tempestivamente l'AFC se le condizioni che autorizzano la procedura di dichiarazione non sono più adempite.

**Art. 5** Dichiarazione all'AFC

<sup>1</sup> Se dispone di un'autorizzazione, la società svizzera che versa i dividendi ne dichiara spontaneamente il pagamento all'AFC, entro un termine di 30 giorni, per il tramite del modulo 108. Tale modulo va inoltrato all'AFC unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è parimenti applicabile se l'autorizzazione non è ancora stata concessa o se la richiesta non ha potuto essere presentata tempestivamente per motivi importanti. In quest'ultimo caso, il modulo 108 va inoltrato unitamente alla richiesta. L'imposta preventiva e un eventuale interesse di mora sono riscossi posticipatamente se dall'esame ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 risulta che vi è stato abuso della procedura di dichiarazione. L'AFC emana una decisione se la riscossione posticipata dell'imposta preventiva è contestata.

**Art. 6<sup>3</sup>** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> I ricorsi contro le decisioni dell'AFC sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> Anche l'AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

**Art. 7** Scambio di informazioni

L'AFC può trasmettere un duplicato dei moduli 108 alle autorità fiscali straniere competenti.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. II 50 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

**Art. 8**            Reciprocità

<sup>1</sup> L'AFC decide in quale misura la procedura di dichiarazione si applica unicamente agli Stati che garantiscono la reciprocità.

<sup>2</sup> Gli Stati ai quali la procedura di dichiarazione non si applica sono enumerati in un allegato alla presente ordinanza. L'AFC aggiorna se del caso tale elenco.

**Art. 9**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.





# Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Modifica del 22 dicembre 2004

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 aprile 2003<sup>1</sup> concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione dell'11 agosto 1971<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> Lo sgravio delle imposte sui dividendi e sugli interessi, previsto negli articoli 10 e 11 della convenzione, è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva. Sono riservate le disposizioni degli articoli 3 e 3a.

*Art. 2 rubrica nonché cpv. 4–6*

Procedura di rimborso

<sup>4</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l'esattezza dell'istanza. Essa domanda direttamente al richiedente le informazioni e le prove che fossero necessarie.

<sup>5</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni notifica per scritto il risultato della verifica al richiedente e paga l'ammontare del rimborso all'indirizzo indicato nell'istanza.

<sup>6</sup> Se l'istanza è respinta in tutto o in parte, il richiedente può esigere dall'Amministrazione federale delle contribuzioni una decisione, che deve essere notificata, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

*Art. 3*                    Procedura di dichiarazione per dividendi da partecipazioni  
determinanti

<sup>1</sup> Su istanza l'Amministrazione federale delle contribuzioni può rilasciare a una società svizzera l'autorizzazione di versare senza la ritenuta dell'imposta preventiva i dividendi pagati a una società di capitali tedesca, purché siano adempiute le condizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione.

<sup>2</sup> L'istanza deve essere presentata su modulo ufficiale prima della scadenza dei dividendi.

<sup>1</sup>    RS 672.913.610

<sup>2</sup>    RS 0.672.913.62

<sup>3</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica l'istanza. Un'autorizzazione può essere rilasciata solo quando è accertato che la società di capitali tedesca, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l'imposta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione determinante secondo l'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione. L'autorizzazione viene notificata per scritto ed è valida tre anni.

<sup>4</sup> Se l'istanza è respinta in tutto o in parte, la società svizzera può esigere dall'Amministrazione federale delle contribuzioni una decisione, che deve essere notificata con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

<sup>5</sup> Se i presupposti per il diritto alla procedura di dichiarazione non sono più adempiuti, la società svizzera che paga i dividendi deve informarne tempestivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

#### *Art. 3a* Dichiarazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni

<sup>1</sup> Se dispone di un'autorizzazione, la società svizzera che paga i dividendi ne dichiara spontaneamente entro 30 giorni il pagamento mediante il modulo 108. Esso deve essere presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è valido anche quando non è stata presentata nessuna istanza di autorizzazione o non è ancora stata presa nessuna decisione. In assenza di istanza di autorizzazione, questa deve essere presentata unitamente al modulo 108. Se il controllo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni dimostra un abuso della procedura di dichiarazione, l'imposta preventiva e un eventuale interesse di mora devono essere riscossi posticipatamente. Se la riscossione posticipata è contestata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione.

<sup>3</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni può trasmettere copia del modulo 108 all'autorità tedesca competente.

#### *Art. 4* Rimedio giuridico

La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugnata con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. La decisione su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile entro 30 giorni dalla notificazione mediante ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. Contro la decisione su ricorso della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero, in Losanna, nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

22 dicembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz





*Art. 4a* Dichiarazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni

<sup>1</sup> Se dispone di un'autorizzazione, la società svizzera che paga i dividendi ne dichiara spontaneamente entro 30 giorni il pagamento mediante il modulo 108. Esso deve essere presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è valido anche quando non è stata presentata nessuna istanza di autorizzazione o non è ancora stata presa nessuna decisione. In assenza di istanza di autorizzazione, questa deve essere presentata unitamente al modulo 108. Se il controllo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni dimostra un abuso della procedura di dichiarazione, l'imposta preventiva e un eventuale interesse di mora devono essere riscossi posticipatamente. Se la riscossione posticipata è contestata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione.

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ai sensi degli articoli 3 capoverso 4 e 4 capoverso 4 possono essere impugnate mediante reclamo, nei 30 giorni successivi alla loro notificazione.

*Art. 20* Domande di rimborso e dichiarazioni di dividendi

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può trasmettere alla competente autorità americana i duplicati dei moduli 108 e delle domande di rimborso dell'imposta preventiva che le hanno fatto pervenire i beneficiari americani di dividendi e interessi svizzeri.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz